

DELIBERAZIONE 25 LUGLIO 2023 332/2023/R/EEL

DETERMINAZIONI IN MERITO ALL'IMPIANTO DI PRODUZIONE ESSENZIALE CENTRALE DI MODUGNO, PER IL PERIODO DI APPLICAZIONE DEL REGIME DI REINTEGRAZIONE NELL'ANNO 2019

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1260^a riunione del 25 luglio 2023

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE;
- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministero delle Attività produttive 20 aprile 2005;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo economico 29 aprile 2009;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06 (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 4 giugno 2019, 222/2019/R/eel (di seguito: deliberazione 222/2019/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 2 luglio 2019, 290/2019/R/eel (di seguito: deliberazione 290/2019/R/eel):
- la deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2019, 563/2019/R/eel (di seguito: deliberazione 563/2019/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 3 novembre 2020, 440/2020/R/eel (di seguito: deliberazione 440/2020/R/eel):
- la comunicazione di Sorgenia S.p.A. (di seguito anche: Sorgenia), del 18 giugno 2019, prot. Autorità 16294, del 19 giugno 2019 (di seguito: prima comunicazione Sorgenia);



- la comunicazione di Terna S.p.A. (di seguito anche: Terna), del 25 marzo 2020, prot. Autorità 10514, di pari data (di seguito: prima comunicazione Terna);
- la comunicazione di Sorgenia, del 31 luglio 2020, prot. Autorità 24831, di pari data (di seguito: seconda comunicazione Sorgenia);
- la comunicazione di Terna, dell'1 settembre 2021, prot. Autorità 33233, del 2 settembre 2021 (di seguito: seconda comunicazione Terna);
- la comunicazione di Terna, del 17 novembre 2021, prot. Autorità 43127, di pari data (di seguito: terza comunicazione Terna);
- la lettera della Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale dell'Autorità (di seguito: DMEA), del 3 agosto 2022, prot. Autorità 33980, di pari data (di seguito: lettera DMEA);
- la comunicazione di Sorgenia, dell'8 settembre 2022, prot. Autorità 39202, di pari data (di seguito: terza comunicazione Sorgenia);
- la comunicazione di Sorgenia, del 16 settembre 2022, prot. Autorità 41865, di pari data (di seguito: quarta comunicazione Sorgenia).

CONSIDERATO CHE:

- l'elenco degli impianti essenziali *ex* deliberazione 111/06, predisposto e pubblicato da Terna ai sensi del combinato disposto dei punti 1 e 4, lettera c), della deliberazione 222/2019/R/eel e del comma 63.1 della deliberazione 111/06 (di seguito, se non diversamente specificato, gli articoli e i commi con radice 63, 64 e 65 sono da considerare relativi alla deliberazione 111/06), include l'impianto Centrale di Modugno di Sorgenia, con validità per il periodo dal 15 luglio al 31 dicembre 2019;
- il comma 63.11 stabilisce che gli utenti del dispacciamento titolari di impianti essenziali possano richiedere all'Autorità l'ammissione alla reintegrazione dei costi di generazione per il periodo di validità dell'elenco di cui al precedente alinea o per un periodo pluriennale decorrente dall'inizio del periodo di validità dell'elenco stesso;
- Sorgenia, con la prima comunicazione Sorgenia:
 - ha presentato, tra l'altro, istanza di ammissione al regime di reintegrazione dell'impianto Centrale di Modugno, per il periodo dal 15 luglio 2019 al 31 dicembre 2021 o per l'eventuale periodo inferiore stabilito dall'Autorità;
 - si è impegnata, in caso di ammissione dell'impianto essenziale Centrale di Modugno al regime di reintegrazione per un lasso di tempo superiore al periodo dal 15 luglio al 31 dicembre 2019, a limitare volontariamente i costi fissi rilevanti ai fini della reintegrazione a un importo annuale non superiore a quello indicato nella comunicazione medesima (di seguito: Impegno);
- con la deliberazione 290/2019/R/eel, l'Autorità ha ammesso al regime di reintegrazione dei costi l'impianto Centrale di Modugno per il periodo dal 15 luglio 2019 al 31 dicembre 2020, accogliendo l'Impegno proposto da Sorgenia relativamente a tale periodo.



CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- gli utenti del dispacciamento che dispongono di impianti essenziali ammessi al regime di reintegrazione dei costi hanno titolo a ricevere, con cadenza annuale, un corrispettivo a reintegrazione dei costi di generazione per ciascuno dei citati impianti; il menzionato corrispettivo è pari alla differenza tra i costi di produzione riconosciuti e i ricavi conseguiti nell'anno considerato (di seguito anche: Corrispettivo);
- con la deliberazione 563/2019/R/eel, a seguito di apposita istanza avanzata dall'utente interessato, l'Autorità ha definito l'importo dell'acconto del Corrispettivo relativo al periodo dal 15 luglio al 30 settembre 2019 per l'impianto Centrale di Modugno di Sorgenia;
- al fine di ottenere il riconoscimento del Corrispettivo, relativo a uno specifico impianto ammesso al regime di reintegrazione dei costi, l'utente del dispacciamento è tenuto a inviare all'Autorità e a Terna una relazione, corredata da un bilancio riclassificato attinente all'impianto medesimo; secondo quanto stabilito dal comma 65.28, detti documenti sono preventivamente sottoposti a revisione contabile, effettuata dallo stesso soggetto cui, ai sensi di legge, è demandato il controllo sulla contabilità dell'utente del dispacciamento;
- con la seconda comunicazione Sorgenia, l'omonimo utente ha presentato istanza per il riconoscimento del Corrispettivo relativo all'impianto Centrale di Modugno, per il periodo di applicazione del regime di reintegrazione al citato impianto nell'anno 2019 (di seguito: periodo di riferimento dell'anno 2019);
- l'istanza di reintegrazione avanzata da Sorgenia è stata corredata dalla relazione del revisore contabile, che ha espresso un giudizio positivo circa la complessiva conformità alla disciplina di riferimento dei documenti economici allegati all'istanza medesima in ogni aspetto significativo;
- ai sensi della deliberazione 440/2020/R/eel, Terna ha riconosciuto un ulteriore acconto del Corrispettivo relativo al periodo di riferimento dell'anno 2019, per l'impianto Centrale di Modugno;
- il comma 65.34 prevede che Terna verifichi che l'importo della differenza tra i ricavi e i costi variabili (di seguito: margine di contribuzione) riportato nelle istanze presentate dagli utenti del dispacciamento interessati al riconoscimento del Corrispettivo sia conforme alle disposizioni della deliberazione 111/06 in materia di impianti essenziali;
- con la seconda e terza comunicazione Terna, detta società ha reso disponibile all'Autorità una relazione (di seguito: Relazione) sugli esiti delle verifiche finalizzate a controllare se e in che termini gli importi del margine di contribuzione esplicitati da Sorgenia nei documenti contabili a supporto della relativa istanza di reintegrazione siano stati determinati conformemente alla disciplina dell'omonimo regime di remunerazione;
- rispetto ad alcune voci del margine di contribuzione, la Relazione evidenzia uno scostamento tra l'importo indicato nell'istanza di reintegrazione dall'utente interessato e il corrispondente ammontare determinato da Terna in applicazione della disciplina di riferimento;



- con la terza e la quarta comunicazione Sorgenia, l'omonimo utente ha fornito all'Autorità le informazioni integrative richieste con la lettera DMEA;
- il comma 65.22 prevede che i costi fissi di un impianto essenziale siano riconosciuti in misura parziale qualora il tasso di indisponibilità dell'impianto medesimo nel citato anno risulti superiore al tasso medio storico relativo ai tre anni precedenti;
- con la prima comunicazione Terna, quest'ultima ha reso disponibile, all'Autorità, i dati sulle indisponibilità rilevanti per la determinazione dei costi fissi riconosciuti dell'impianto Centrale di Modugno per il periodo di riferimento dell'anno 2019; dai dati emerge che non si sono verificate le condizioni per la riduzione dei costi fissi *ex* comma 65.22.

RITENUTO OPPORTUNO:

- accogliere l'istanza di reintegrazione dei costi avanzata da Sorgenia con la seconda comunicazione Sorgenia, in relazione all'impianto Centrale di Modugno, per il periodo di riferimento dell'anno 2019, fatto salvo quanto espresso negli alinea seguenti;
- adottare gli importi che risultano dalla Relazione di Terna rispetto alle seguenti voci, ai fini della determinazione del Corrispettivo relativo all'impianto Centrale di Modugno per il periodo di riferimento dell'anno 2019:
 - a) l'acconto del Corrispettivo *ex* deliberazione 440/2020/R/eel, dato che l'istanza di reintegrazione di Sorgenia non ne tiene conto, essendo stata elaborata prima della menzionata deliberazione;
 - b) i proventi di cui ai commi 65.2 e 65.3.3;
 - c) i ricavi di cui al comma 65.3, attinenti al mercato del giorno prima;
 - d) i ricavi figurativi per assenza di offerte, di cui al comma 65.3.1;
 - e) i ricavi ex comma 65.3.2, relativi al mercato infragiornaliero;
 - f) i ricavi per la remunerazione della disponibilità di capacità produttiva;
 - g) le componenti del costo variabile riconosciuto rilevante ai fini della reintegrazione;
- escludere dai costi fissi ex comma 65.13 relativi all'impianto Modugno:
 - gli accantonamenti che Sorgenia ha effettuato esclusivamente in applicazione dei principi generali sulla redazione del bilancio civilistico, poiché posti in essere a fronte di oneri incerti non ancora effettivamente sostenuti;
 - gli oneri relativi alla prenotazione della capacità di trasporto gas, in quanto la componente del costo variabile riconosciuto a copertura del costo del combustibile è già comprensiva degli oneri per logistica, ai sensi del comma 64.14;
- applicare, ai fini della determinazione del Corrispettivo, il limite superiore ai costi fissi previsto dall'Impegno, dato che i costi fissi *ex* deliberazione 111/06, al netto delle voci descritte al precedente punto, risultano superiori a detto limite



DELIBERA

- 1. di stabilire che Terna S.p.A. riconosca, a Sorgenia S.p.A., nei termini indicati in premessa e con riferimento all'impianto Centrale di Modugno, il corrispettivo di reintegrazione dei costi per il periodo di riferimento dell'anno 2019, il cui importo è indicato nell'*Allegato A*;
- 2. di stabilire che Terna S.p.A. dia seguito alla disposizione di cui al punto 1 entro il giorno 31 agosto 2023;
- 3. di trasmettere il presente provvedimento, comprensivo dell'*Allegato A*, a Terna S.p.A. e a Sorgenia S.p.A.;
- 4. di pubblicare la presente deliberazione, ad eccezione dell'<u>Allegato A</u>, in quanto contenente informazioni commercialmente sensibili, sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

25 luglio 2023

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini